



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n°158 del 9 Maggio 2023

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro l' 8 Maggio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 9 TFT PROT. 24686/ 390 pfi 22-23 a carico di:

LEO CRIACO nato a San Andres De Giles (Argentina) il 15.11.1996 e U.S.D AFRICO;

per rispondere

1) il sig. **LEO CRIACO**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S.D. Africo:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 19 novembre 2022, al trentasettesimo minuto del secondo tempo della gara tra la U.S.D. Africo e la A.S.D. Roccella valevole per il girone B del campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria, colpito con una ginocchiata alla schiena il calciatore sig. Marco Sorgiovanni, tesserato per la A.S.D. Roccella, il quale cadeva al suolo e doveva essere soccorso da un'autoambulanza; il tutto senza essere visto dall'arbitro della gara;

2) la società **U.S.D. AFRICO** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Leo Criaco, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Chiede all'Organo Giudicante sopra indicato di fissare la data di discussione del presente procedimento disciplinare, in relazione al quale, con il presente atto, è stata esercitata l'azione disciplinare.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

Letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 390 pfi 22-23, avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito ai fatti di condotta violenta avvenuti nel corso della gara Africo – Roccella del 19.11.2022 valevole per il Campionato di Promozione."*;

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1) segnalazione del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. del 25 novembre 2022, corredata da:

1.a) stralcio del Comunicato Ufficiale n. 66 del 24 novembre 2022;

1.b) referto arbitrale, completo di distinte di gara, relativo all'incontro U.S.D. Africo – A.S.D. Roccella del 19 novembre 2022, valevole per il girone B del campionato di Promozione;

1.c) segnalazione del sig. Aldo D'Auria al Giudice Sportivo Territoriale del 21 novembre 2022;

1.d) articolo di stampa pubblicato in data 23 novembre 2022 dalla testata "Gazzetta del Sud";

1.e) comunicato stampa della A.S.D. ROCCELLA;

1.g) referto del Pronto soccorso di Locri del 19 novembre 2022 relativo al calciatore tesserato per la A.S.D. Roccella, sig. Marco Sorgiovanni;

2) foglio censimento della società U.S.D. Africo per la stagione sportiva 2022 – 2023;

3) foglio censimento della società A.S.D. Roccella per la stagione sportiva 2022 – 2023;

4) estratto storico di tesseramento del calciatore sig. Marco Sorgiovanni;

5) estratto storico di tesseramento del calciatore sig. Leo Criaco;

6) verbale di audizione del 28 dicembre 2022 del sig. Aldo D'Auria, arbitro dell'incontro tra la U.S.D. Africo e la A.S.D. Roccella del 19 novembre 2022;

7) verbale di audizione del 28 dicembre 2022 del sig. Andrea Azzarà, assistente arbitrale dell'incontro tra la U.S.D. Africo e la A.S.D. Roccella del 19 novembre 2022;

8) verbale di audizione del 10 gennaio 2023 del sig. Marco Sorgiovanni, calciatore tesserato per la società A.S.D. Roccella;

9) verbale di audizione del 10 gennaio 2023 del sig. Vincenzo Costa, dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Roccella;

10) verbale di audizione del 20 gennaio 2023 del sig. Leo Criaco, calciatore tesserato per la società U.S.D. Africo;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il presente procedimento trae origine dal provvedimento del Giudice Sportivo territoriale del Comitato Regionale Calabria di trasmissione degli atti relativi alla gara U.S.D. Africo – A.S.D. Roccella del 19 novembre 2022, valevole per il girone B del Campionato di Promozione.

Il Giudice Sportivo territoriale, in particolare, ha evidenziato che dalla segnalazione presentata dalla A.S.D. Roccella emerge che il proprio calciatore sig. Marco Sorgiovanni, durante il secondo tempo della gara ed a gioco fermo sarebbe stato colpito con una ginocchiata alla schiena da un calciatore tesserato per la U.S.D. Africo, identificato nel sig. Leo Criaco inserito nella distinta di gara con il numero di maglia 21.

Dalle dichiarazioni rese dai soggetti ascoltati nel corso dell'attività inquirente svolta emerge che effettivamente, al trentasettesimo minuto del secondo tempo della gara U.S.D. Africo – A.S.D. Roccella del 19 novembre 2022, il calciatore tesserato per la A.S.D. Roccella sig. Marco Sorgiovanni è stato colpito alla schiena con una ginocchiata dal calciatore tesserato per la U.S.D. Africo sig. Leo Criaco.

La prova del fatto che la ginocchiata alla schiena del sig. Marco Sorgiovanni è stata sferrata dal sig. Leo Criaco, poi, emerge dai seguenti elementi acquisiti agli atti del procedimento:

- dal contenuto delle dichiarazioni rese in data 10 gennaio 2023 dal sig. Marco Sorgiovanni in sede di audizione da parte della Procura federale, del seguente tenore testuale:

*"Domanda. Ci racconta l'episodio di cui è stato vittima al 37° del secondo tempo? **Risposta.** Intorno al 36° del secondo tempo su rinvio del mio portiere un mio compagno di squadra nel cercare di ricevere il pallone veniva trattenuto per la maglietta facendolo cadere per terra. L'arbitro fischia il calcio di punizione e ammonisce il calciatore autore della trattenuta. **Successivamente, mi abbassavo per terra a sistemare il pallone, venivo colpito alla schiena dal calciatore n. 21 Criaco Leo della società Africo. Dal forte dolore per la ginocchiata ricevuta cadevo a terra perdendo i sensi"**;*

- dal contenuto delle dichiarazioni rese in data 10 gennaio 2023 dal sig. Vincenzo Costa in sede di audizione da parte della Procura federale, del seguente tenore testuale:

*"Domanda. Si ricorda cosa ha visto al 37° del secondo tempo nella circostanza del fallo subito dal calciatore n° 10 della sua squadra Sig. Sorgiovanni Marco? **Risposta.** Sommarariamente ricordo che al 36° del secondo tempo, l'arbitro ha fischiato un fallo a nostro favore, ammonendo il calciatore della società Africo che non ricordo il numero e subito dopo **quando il nostro Calciatore Sorgiovanni Marco si accingeva a battere la punizione concessa veniva colpito alla schiena dal calciatore n° 21 Criaco Leo della società Africo"**;*

- dal contenuto delle dichiarazioni aventi pieno valore confessorio rese in data 20 gennaio 2023 dal sig. Leo Criaco in sede di audizione da parte della Procura federale, del seguente tenore testuale:

*"Domanda. Ci racconta perché l'arbitro l'ha espulso al 37° del secondo tempo? **Risposta.** Mentre il calciatore **Sorgiovanni Marco del Roccella stava per battere la punizione fischiate al 36°, io mi sono avvicinato a lui alzando il ginocchio e mentre lui si è sentito toccare si è alzato di scatto sbattendo contro il mio ginocchio e cadendo per terra***

dolorante. Dopo qualche minuto l'arbitro mi ha espulso. Domanda. Ha altro da aggiungere? **Risposta. Sono dispiaciuto per il fatto accaduto...**".

Quanto agli esiti del colpo subito dal sig. Marco Sorgiovanni, gli stessi emergono dai seguenti elementi acquisiti agli atti del procedimento:

- dal referto arbitrale, nel quale al paragrafo "Varie ed eventuali" viene riportata la seguente annotazione: "Al 37°, 2T, dopo aver subito un fallo da un giocatore avversario, il signor Sorgiovanni Marco n° 10 della società Roccella, cade a terra, e dopo qualche minuto perde conoscenza, al che viene chiamato il 118 per i soccorsi. La partita è stata sospesa al 37° 2T per 15 minuti per consentire l'arrivo dell'ambulanza e le cure mediche del calciatore, il quale nel frattempo aveva già ripreso conoscenza. Il calciatore Sorgiovanni è suscito dal terreno di gioco e dall'impianto sportivo con l'ambulanza";

- dal referto del Pronto soccorso dell'ospedale di Locri del 19 novembre 2022, nel quale viene riportata la seguente diagnosi: "**frattura chiusa delle vertebre lombari senza menzione di lesione del midollo**", con applicazione di busto ortopedico per venti giorni.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Mario Capolupo, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Enrico Liberati;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

DEFERIVA

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1) il sig. **LEO CRIACO**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S.D. Africo;

2) la società **U.S.D. AFRICO**;

per rispondere delle violazioni in epigrafe descritte.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione dell'8 maggio 2023 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Tropepi;

Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

1. per il sig. **Leo Criaco**, la squalifica per cinque giornate;

2. la società **U.S.D. AFRICO** l'ammenda di € 400,00.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra trascritta.

In merito alle sanzioni da irrogarsi preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

al sig. **Leo Criaco** la squalifica per CINQUE giornate effettive di gara, alla società **U.S.D. AFRICO** l'ammenda di € 400,00; dichiara la chiusura del procedimento.

3. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro l'8 Maggio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

| | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO N.54 del Sig. Pietro PUCCI (società C.S.P.R. 94)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°72 del 20 aprile 2023 (inibizione Sig. Pietro PUCCI_fino al 19/04/2025, ammenda di € 200 alla società C.S.P.R. 94).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali, il reclamo e le successive memorie difensive;
sentito il difensore dei reclamanti;

RITENUTO

- che, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. n. 72 del 20 Aprile 2023, i reclamanti hanno proposto il preannuncio di reclamo alle ore 19:01 del 21.4.2023;
- che, effettivamente, la sanzione inflitta dal primo giudice è del tutto eccessiva rispetto all'entità dei fatti contestati, che devono essere inquadrati nella fattispecie della protesta violenta, senza che vi fosse intenzione di offendere e tanto meno di produrre lesioni, per come espressamente descritto dal direttore di gara;
- che, tuttavia, con Comunicato Ufficiale n. 105/A - (pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19.1.2023 del Comitato Regionale Calabria) - la F.I.G.C. ha disposto che, per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale relativi alle gare di Play Off e Play Out dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili - della Lega Nazionale Dilettanti e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali Allievi e Giovanissimi (stagione sportiva 2022-2023), il termine per il preannuncio di reclamo (unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti ed al contestuale invio alla controparte di copia del preannuncio di reclamo) è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
- che, pertanto, il preannuncio di reclamo è stato proposto oltre i termini previsti;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi